

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 16
Del
15/042016

OGGETTO:

**CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI OROSEI,
MORES E ANELA.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **11,45** nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, che all'art. 10 testualmente recita:

- 1- I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- 2- Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia;
- 3- Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate

per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art.17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi;

VISTO l'art.30 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:

- 1- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- 2- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- 3- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare tipo;
- 4- Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTO l'art.45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita:

Art.45. retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

- 1- Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento;
- 2- Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
- 3- Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione;

CONSIDERATO che tra i Comuni di Orosei, Mores e Anela sono state avviate trattative e sono state raggiunte le intese per l'avvio della gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria comunale;

RITENUTO che debba essere utilizzato l'istituto della "Convenzione" previsto dal riportato art.30 del D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché oltre a ridurre il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienza;

VISTO lo schema di Convenzione predisposto d'intesa fra i Comuni di Orosei, Mores e Anela, costituito da n. 12 articoli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunale e Provinciali n.113 del

02.05.2001, in cui si prevede che, nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n.127";

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA

- 1) Fra i Comuni di Orosei, Mores e Anela viene attivato il servizio associato di segreteria comunale mediante l'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, costituito da n. 12 articoli fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Copia della presente deliberazione, munita degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio e di esecutività sarà trasmessa, per i provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Cagliari, Ufficio Segretari Provinciali e Comunali;
- 4) Di stabilire che gli effetti della presente convenzione decorrano dalla data di accettazione del Segretario previa presa d'atto del competente Ufficio della Prefettura di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dr. Giovanni Maria Retanda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 14/04/2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 26/04/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno ____/____/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data ____/____/____

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 26/04/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi